DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

Art. 13

Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali

I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilita' finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione puo' essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano esclusivamente la contabilita' economico-patrimoniale si considerano in equilibrio quando risultano conformi ai criteri stabiliti con legge dello Stato. Con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni di cui al presente articolo, anche con riferimento alle singole categorie di amministrazioni, nonche' i criteri per il recupero di eventuali disavanzi e le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dell'equilibrio.

Versione in vigore dal 30 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio
Estremi	Legge 24 dicembre 2012, n. 243
Capo	V — Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-attuazione-del-principio-del-pareggio-di-bilancio/art-13-equilibrio-dei-bilanci-delle-amministrazioni-pubbliche-non

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it